



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 25/01/2008

N. 24

OGGETTO:

CONCESSIONE STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA BOCCE LIDO.

L'anno duemilaotto , addì venticinque , del mese di gennaio, alle ore 14,45, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza FERRANDINO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
TELESE LUIGI	X	
BARILE CARMINE		X
BAZZOLI LUCIANO	X	
BOCCANFUSO LUIGI	X	
FERRANDINO CHRISTIAN		X
MATTERA OTTORINO	X	
MAZZELLA RAFFAELE	X	

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

SU proposta dell'Assessore allo Sport;

PREMESSO:

- Che l'Associazione "Bocciofila Isola d'Ischia", con sede in Ischia alla Via M. Mazzella n° 192, con nota pervenuta al protocollo generale in data 15/11/2007 al n° 28412, ha fatto richiesta di rinnovo della concessione gratuita della struttura sportiva comunale denominata "Bocce Lido" sita alla Via C. Colombo;
- Che analoga concessione di utilizzo gratuito della struttura sportiva è stata assentita anche negli anni passati con delibera di G. M. n° 88 del 21/04/2004 e n° 148 del 15/06/2006;

- Che la delibera di G. M. n° 148 del 15/06/2006 autorizzava la concessione gratuita per tutta la stagione sportiva 2006/2007, per cui alla data odierna la predetta Associazione sportiva è priva di concessione;

CONSIDERATO:

- Che l'Associazione Bocciofila Isola d'Ischia svolge un ruolo altamente, sociale e culturale, in quanto, oltre all'attività sportiva propria, provvede ad organizzare incontri gratuiti tra giovani, meno giovani ed anziani;

- Che l'attività ricreativa tra giovani ed anziani riveste una grande importanza sotto l'aspetto umano e sociale;

- Che la predetta Associazione non persegue scopi di lucro;

VISTO

- Che la struttura sportiva denominata "Bocce Lido" non risulta compresa nell'elenco delle strutture di cui alla Delibera Commissariale n° 48 del 03/11/2006 ad oggetto "Impianti sportivi – tariffe 2007 – servizi a domanda individuale" ne in quella precedente di G. M. n° 57 del 04/03/2003;

- Che, pertanto, alla predetta modesta struttura sportiva non risulta assegnata una tariffa per il canone di utilizzo;

RILEVATO che la concessione della struttura all'Associazione sportiva "Bocciofila Isola d'Ischia", non impedisce al Comune di Ischia di disporre della struttura per brevi periodi e per l'allestimento di eventuali manifestazioni sportive o culturali, previo preavviso alla concessionaria;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di poter evadere positivamente la richiesta del Sig. Trani Umberto, in qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva "Bocciofila Isola d'Ischia", concedendo allo stesso la proroga dell'uso gratuito della struttura comunale denominata "Bocce Lido" per un ulteriore periodo di tempo decorrente dalla data del 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;

ACCERTATO che il presente deliberato non comporta impegno di spesa;

VISTO i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. L. vo 18.08.2000, n. 267;

CON voti unanimi resi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

Per quanto citato in premessa:

- approvare lo schema di convenzione per la proroga dell'uso gratuito della struttura sportiva comunale denominata "Bocce Lido" per il periodo di anni 1 (uno) decorrente dalla data del 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, allegata agli atti del fascicolo del presente deliberato;

- concedere al Sig. Trani Umberto, in qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva "Bocciofila Isola d'Ischia", la concessione in uso gratuito della struttura sportiva comunale denominata "Bocce Lido" sita alla Via C. Colombo, per il periodo di anni 1 (uno) decorrente dalla data del 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;

- stabilire che l'Ente si riserva l'utilizzo della struttura per brevi periodi che saranno, comunque, comunicati almeno quindici giorni prima dell'utilizzo, senza che il concessionario possa opporre diniego. Eventuali richieste dell'Ente avanzate in tempi inferiori a quindici giorni dovranno essere preventivamente concordati con il concessionario;

- stabilire che il concessionario consentirà, per un'ora ogni giorno, l'utilizzo gratuito della struttura ai turisti ospiti nel nostro comune, offrendo agli stessi anche la necessaria assistenza. L'orario destinato ai turisti e le modalità di prenotazione dovranno essere riportati su apposita tabella da affiggere a cura del concessionario all'ingresso della struttura sportiva;

- precisare che sarà cura del concessionario munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività ludiche ed altro, nonché delle assicurazioni che sollevino l'Ente da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose e/o persone durante il periodo di utilizzo della struttura;
- nominare responsabile del procedimento il geom. Pasquale D'Amato per la predisposizione di tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente deliberato, il tutto nel rispetto della normativa vigente;
- dare atto che il presente deliberato non comporta impegno di spesa;
- allegare al presente atto, a che ne formi parte integrante e sostanziale, il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi del d. lgs. n. 267/2000;
- dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134, del D. L. vo 18.08.2000, n. 267, con votazione separata ad esito unanime.

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Ferrandino

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Amodio

COMUNE DI ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

CONVENZIONE

PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA STRUTTURA COMUNALE “BOCCE LIDO “

L'anno duemilaotto, il giorno ____ del mese di _____, presso la Casa Comunale, tra i costituiti Signori:

- 1) – Arch. Silvano Arcamone, nato ad Ischia il 07/02/1970, nella qualità di Dirigente del Settore Tecnico del Comune d'Ischia, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e presso cui domicilia per la carica– C.F. 00643280639, di seguito denominato Concedente, da una parte,
- 2) – Sig. Trani Umberto, nato a _____ il giorno _____, residente in Ischia alla Via _____ - C.F. _____, nella qualità di presidente della Associazione sportiva “Bocciofila Isola d'Ischia”, con sede in Ischia alla via _____, C.F. _____, di seguito nominato “Concessionario”, dall'altra;

P R E M E S S O

- **che** il Dirigente del Settore Tecnico in esecuzione della Delibera di G. M. n. _____ del _____, ha assentito l'uso gratuito della struttura sportiva “Bocce Lido” sita in Ischia alla Via Lungomare C.Colombo all'Associazione sportiva “Bocciofila Isola d'Ischia” alle condizioni ed ai patti seguenti;

- **che** le obbligazioni scaturenti dal presente atto sono assunte da ogni contraente per la parte che gli compete, compreso anche il corrispettivo richiesto.

Essendo intenzione delle parti di far constatare il contenuto di tale concessione da apposito atto formale con cui vengono fissate le condizioni ed i patti relativi,

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 – Il costituito Arch. Silvano Arcamone, nella qualità di cui in premessa, concede al Sig. Trani Umberto, nella qualità di Presidente dell' Associazione sportiva “Bocciofila Isola d'Ischia”, il quale in detta qualità dichiara incondizionatamente ed espressamente di accettare, l'utilizzo della struttura sportiva “Bocce Lido” sito alla Via Lungomare C.Colombo per l'espletamento delle attività sportiva, sociale e promozionale comunque connessa al conseguimento del proprio oggetto sociale, non avente in ogni caso scopo di lucro, e nei limiti del regolamento approvato con delibera consiliare n° 64 del 12.12.2003, esecutiva ai sensi di legge;

ART. 2 - L'utilizzo della struttura da parte del concessionario è limitata al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. Al concessionario è data anche la disponibilità delle strutture annesse adibite a spogliatoi, con annessi servizi igienici.

ART. 3 – E' fatto obbligo al Concessionario di assicurare dotazioni minime sanitarie da installare nelle strutture medesime: farmaci di primo impiego atti a far fronte a condizioni critiche rapidamente controllabili, materiali di medicazione e tutto quanto prescritto dalle norme sanitarie per il primo soccorso.

ART. 4 – Il Concessionario si obbliga ad assicurare il servizio di pulizia e custodia della struttura affidatagli nei giorni e ore di utilizzo di cui all'art. 2, con proprio personale, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità eventualmente scaturenti dai rapporti di lavoro o da contratti che gli stessi potranno costituire. La pulizia deve essere svolta in maniera inappuntabile. Il Concedente contesterà per iscritto eventuali inadempienze. Alla terza contestazione scritta, si pattuisce fin d'ora che il Concedente revocherà, ipso facto, la convenzione senza che il Concessionario non abbia nulla a pretendere.

ART. 5 – Durante le ore utilizzate dal Comune di Ischia il Concessionario assume l'obbligo di assicurare il servizio di vigilanza ed assistenza dei frequentatori con la presenza del personale tecnico-professionale idoneo con oneri esclusivamente a proprio carico.

ART. 6 – L'accesso alla struttura è consentito esclusivamente alle persone munite di apposito tesserino personalizzato rilasciato dall'Ufficio dello Sport del Settore Tecnico.

ART. 7 – Il servizio di pulizia e custodia è riferito all'intera struttura ed a tutti gli spazi annessi, ivi compresi servizi igienici, spogliatoi, spazi destinati al pubblico, ecc.

ART. 8 – L'utilizzo, che avviene nello stato di fatto in cui si trova la struttura comunale, comporta l'obbligo a sostenere a cura del Concessionario tutti gli oneri e le spese relative all'ordinaria manutenzione, la custodia e la guardiania durante l'orario d'apertura, tali da garantire l'idoneo svolgimento dell'attività, la sicurezza delle persone. Sono a carico del Concessionario tutte le spese di manutenzione ordinaria dei locali e delle altre attrezzature in dotazione. Qualsiasi danno arrecato alla struttura dovrà essere immediatamente riparato a cura e spese del Concessionario. In particolare, il Concessionario dovrà ripristinare con le dovute urgenze i seguenti danni, provvedendo, anche, alla sostituzione delle parti mobili danneggiate e non riparabili:

- a) danni arrecati a parti d'intonaci esterni ed interni, compresa la tinteggiatura;
- b) danni a pavimentazioni e rivestimenti;
- b) danni arrecati a parti accessorie recinzioni, cancelli e serramenti;
- c) danni arrecati ai rettangoli di gioco;
- d) danni arrecati a lampade, interruttori, punti presa, apparecchi d'illuminazione.

Il Concessionario s'impegna e si obbliga, comunque, a mantenere la struttura in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterla riconsegnare al Concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di deturpare mura ed infissi con l'applicazione di chiodi, scritte o altri materiali non preventivamente autorizzati dal Responsabile del procedimento.

ART. 9 - Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese inerenti la straordinaria manutenzione e la fornitura:

- a) - idrica,
- b) - energia elettrica

ART. 10 - Il Concessionario assume l'impegno di comunicare tempestivamente entro il termine massimo di 24 ore lavorative all'Ente concedente e per esso al Responsabile del procedimento eventuali danni rilevati alle strutture. Qualora la mancata comunicazione dovesse determinare danni alle attrezzature il concessionario risarcirà gli eventuali danni causati.

Il personale comunale appositamente comandato è facultato, in qualsiasi momento, ad accedere nelle strutture per controlli o quant'altro necessario.

ART. 11 – La concessione in uso dell'impianto di cui trattasi decorre dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, data in cui scadrà il pieno diritto essendo esclusa la tacita proroga.

ART. 12 - Il concessionario consentirà, per un'ora ogni giorno, l'utilizzo gratuito della struttura ai turisti ospiti nel nostro comune, offrendo agli stessi anche la necessaria assistenza. L'orario destinato ai turisti e le modalità di prenotazione dovranno essere riportati su apposita tabella da affiggere a cura del concessionario all'ingresso della struttura sportiva;

ART. 13 - Alla scadenza della presente, il Concessionario lascerà libera le strutture da persone e cose senza aver nulla a pretendere per le spese sostenute, eventualmente, per consentire il funzionamento della stessa.

ART. 14 - Il Concessionario non potrà, in nessun caso, sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione. Non potranno altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15 - Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

Il Concessionario contraente ha stipulato apposita polizza R.C.D. con massimale di euro 520.000,00 con la Compagnia _____ riportante clausola comprendente i rischi derivanti dall'esercizio delle

attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva – Polizza n.ro _____ – periodo dal _____ al _____ – Agenzia _____.

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, si assume ogni responsabilità per lesioni o qualsiasi altro danno riportato da propri atleti, dirigenti, allenatori, istruttori e/o altri utilizzatori della struttura nonché quelli sofferti da terzi a causa delle attività svolte nel periodo di cui all'art. 2.

ART. 16 - Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione, dovranno essere comunicati al Dirigente del Settore Economico Finanziario e al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, standardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione del Dirigente del Settore Tecnico. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale, ad eccezione dei tabelloni apposti dall'Ente concedente.

ART. 17 - Il nominativo del responsabile della struttura, nominato dal Concessionario, deve essere comunicato per iscritto al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore Tecnico contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione. Detto responsabile, è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni della presente.

ART. 18 - Il contraente assicura con proprio personale il controllo dell'accesso dei frequentatori alla struttura nelle ore e giorni di utilizzo.

ART. 19 - L'Ente si riserva l'utilizzo gratuito della struttura per brevi periodi che saranno, comunque, comunicati almeno quindici giorni prima dell'utilizzo, senza che il concessionario possa opporre diniego. Eventuali richieste dell'Ente avanzate in tempi inferiori a quindici giorni dovranno essere preventivamente concordati con il concessionario;

ART. 20 - Si stabilisce di comune accordo che il Concessionario garantisce la pratica sportiva gratuita in favore di almeno dieci allievi meno abbienti che saranno segnalati dal Comune a mezzo del Responsabile del procedimento.

ART. 21 - Il Concessionario è obbligato a tenere la struttura in perfetto stato di conservazione, unitamente a tutte le attrezzature in dotazione, per le quali alla data d'inizio della concessione, sarà redatto e sottoscritto apposito verbale di consistenza tra lo stesso ed il Responsabile del procedimento.

ART. 22 - Le inadempienze anche ad una sola delle condizioni previste nei precedenti articoli, quando non sia prevista clausola di decadenza della concessione, comportano l'applicazione ai danni del Concessionario di una penale di euro 5,00 giornaliera per ciascuna inadempienza.

ART. 23 - E' concessa facoltà al Concessionario di poter recedere anticipatamente dalla presente convenzione previo motivato avviso da notificarsi almeno sessanta giorni prima della data della richiesta.

ART. 24 - La presente convenzione, redatta in triplice copia, è stipulata nella forma della scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso, con spese a carico della parte inadempiente, resta depositata agli atti del Comune e conservata dal Responsabile del procedimento nominato nella persona del Geom. Pasquale D'Amato.

ART. 25 - Le parti costituite danno reciprocamente atto che il contenuto della presente scrittura privata è precisa e fedele espressione della loro volontà.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL' A.S. D. _____

IL RAPPRESENTANTE DELL' AMMINISTRAZIONE _____

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. _____ del _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____ Prot.N. _____

- la delibera è legittima

- la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**
